

PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE

REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE

(Periodo di validità 2013-2027)

Data: aprile 2010
Agg.: marzo 2011
aprile 2012

Parco delle Orobie Valtellinesi

Il coordinatore del gruppo di lavoro
(Sonia Mancini – dott. agronomo)

Adottato dall'Assemblea Consortile con
deliberazione del 28 marzo 2011, n. 5
ed aggiornato ai sensi della deliberazione della
Comunità del Parco del 13 marzo 2012, n. 9

Approvato dal Consiglio della Provincia
di Sondrio con deliberazione
del 22 febbraio 2013, n. 10

Premessa

Il Regolamento di Attuazione disciplina l'attuazione del PIF nella sua interezza facendo riferimento alle due tematiche relative a:

1. aspetti pianificatori di natura territoriale che sono oggetto di specifica valutazione in ordine alla coerenza con il PTC, il PTCP e che, con il PIF vigente, diventano prescrittivi nei riguardi dei PGT comunali;
2. attività selvicolturali e gestione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, che riguardando essenzialmente le attività silvo-pastorali in senso stretto e che non hanno ricadute a livello urbanistico territoriale.

Per facilitare la lettura e la comparazione fra i regolamenti di attuazione dei diversi PIF, il regolamento medesimo viene redatto secondo il seguente indice.

INDICE

I – PARTE SPECIALE

Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata

TITOLO 1 – GENERALITA'

| | |
|--|----|
| Art. 1 – Durata e ambito di applicazione..... | 9 |
| Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei e dei "sistemi verdi"..... | 9 |
| Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti | 9 |
| Art. 4 – Attuazione del Piano | 10 |
| Art. 5 – La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi | 10 |
| Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano..... | 11 |
| Art. 7 – Monitoraggio del Piano | 11 |

TITOLO 2 - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA

| | |
|---|-----|
| Art. 8 – Piano Territoriale Regionale (PTR)..... | 12 |
| Art. 9 – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC)..... | 12 |
| Art. 10 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) | 12 |
| Art. 11 – Pianificazione comunale (PRG, PGT) | 12 |
| Art. 11 bis– Raccordo tra le pianificazioni | 12 |
| Art. 12 – Piano Cave Provinciale..... | 13 |
| Art. 13 – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino PO..... | 13 |
| Art. 14 – Piani di gestione siti NATURA 2000..... | 14 |
| Art. 15 – Pianificazione faunistico-venatoria..... | 14 |
| Art. 16 – Pianificazione assestamentale (PAF e PAFS) | 14 |
| Art. 17 – Riserve forestali naturali | 145 |
| Art. 18 – Modelli colturali | 145 |
| Art. 19 – Viabilità agro-silvo-pastorale | 146 |
| Art. 20 – Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi | 17 |
| Art. 21 – Rete ecologica | 17 |

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

| | |
|---|-----|
| Art. 22 – Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità | 188 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
| Art. 23 – Tipologie di trasformazioni ammesse | 18 |
| Art. 23 bis – Disposizioni per la trasformazione del bosco negli ambiti di Rete Natura 2000 | 189 |
| Art. 24 – Boschi non trasformabili..... | 20 |
| Art. 25 – Boschi in cui sono ammesse solo trasformazioni speciali | 21 |
| Art. 26 – Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica | 21 |
| Art. 27 – Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica | 23 |
| Art. 28 – Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi..... | 23 |
| Art. 29 – Obbligo di compensazione..... | 25 |
| Art. 30 – Trasformazioni senza obbligo di compensazione..... | 26 |
| Art. 31 – Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità | 27 |
| Art. 32 – Costo degli interventi compensativi | 27 |
| Art. 33 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile | 28 |
| Art. 34 – Aree da destinare a interventi compensativi | 28 |
| Art. 35 – Interventi compensativi | 28 |
| Art. 36 – Albo delle opportunità di compensazione..... | 29 |
| Art. 37 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione..... | 30 |
| Art. 38 – Monetizzazione e cauzione | 30 |

TITOLO 4 - RAPPORTI CON LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI TRASFORMAZIONE DEL BOSCO E INTERVENTI COMPENSATIVI

| | |
|---|----|
| Art. 39 – Richiamo alla legislazione vigente | 30 |
| Art. 40 – Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale | 30 |

II – PARTE GENERALE

Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF

TITOLO 1 – GENERALITÀ

Capo 1) Disposizioni generali

| | |
|--|--|
| <u>Art 1) Ambito di applicazione e definizioni</u> | <u>“come da Regolamento Regionale vigente”</u> |
| <u>Art 2) Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico</u> | <u>“come da Regolamento Regionale vigente”</u> |
| <u>Art 3) Siti Natura 2000</u> | <u>“come da Regolamento Regionale vigente”</u> |

Art 4) Alberi di pregio *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 5) Deroghe alle norme forestali *"come da Regolamento Regionale vigente"*

TITOLO 2 – PROCEDURE

Capo 1) Istanza

Art 6) Autorizzazione *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 7) Silenzio assenso per interventi in deroga *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 8) Silenzio assenso per interventi nelle riserve e nei Parchi
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art 9) Denuncia di inizio attività *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 10) Opere di pronto intervento *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 11) Procedura informatizzata *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art 12) Validità del permesso di taglio *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 2) Allegati tecnici all'istanza

Art. 13) Dichiarazione di conformità tecnica *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 14) Progetto di taglio *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 15) Relazione di taglio *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 16) Esonero dalla presentazione di allegati *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 17) Controlli *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 18) Sanzioni *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 19) Ripristino dei luoghi *"come da Regolamento Regionale vigente"*

TITOLO 3 - GESTIONE DEI BOSCHI

Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali 32

Sezione 1) Regole generali sugli interventi di gestione

| | |
|---|--|
| <u>Art. 21) Stagione silvana</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 22) Scarti delle lavorazioni</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 23) Conversioni</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 24) Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 25) Rinnovazione artificiale</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 26) Raccolta del terriccio e della lettiera</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 27) Raccolta di materiale di propag. forest. e boschi da seme</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 28) Potature e tagli delle ceppaie</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 29) Sradicamento delle piante e delle ceppaie</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 30) Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 31) Gestione dei castagneti da frutto</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |

Sezione 2) Prevenzione dei danni

| | |
|---|--|
| <u>Art. 32) Danni all'ecosistema</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 33) Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 34) Prevenzione dai danni da concentr. avvallamento ecc</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |

Sezione 3) Altre disposizioni

| | |
|---|--|
| <u>Art. 35) Segnaletica</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 36) Recinzioni e chiudende</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 37) Manifestazioni agonistiche nei boschi e nei terreni a vincolo idrogeologico</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |
| <u>Art. 38) Carbonizzazione in bosco</u> | <u>"come da Regolamento Regionale vigente"</u> |

Capo 2) Selvicoltura

Sezione 1) Norme generali per tutti i boschi

| | |
|--|--|
| <i>Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia</i> | <i>33</i> |
| <i>Art. 40) Norme per gli interventi nei cedui</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 41) Periodicità dei tagli</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 42) Norme per cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |

Sezione 2) Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

| | |
|---|--|
| <i>Art. 43) Compilazione del piano d'assestamento forestale</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 44) Piani di assestamento forestale scaduti</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 45) Accantonamento degli utili</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 46) Libro economico e ripresa</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |

Sezione 3) Norme specifiche per le aree protette

| | |
|--|--|
| <i>Art. 47) Gestione selvicolturale nelle aree protette</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 48) Misure di conservazione per i siti Natura 2000</i> | <i>33</i> |

Capo 3) Rimboschimenti d imboschimenti

| | |
|--|--|
| <i>Art. 49) Caratteristiche degli impianti</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 50) Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 51) Materiale vegetale</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
| <i>Art. 52) Divieto all'impiego di specie esotiche ecc</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |

Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi

Sezione 1) Difesa fitosanitaria

| | |
|--|--|
| <i>Art. 53) Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi</i> | <i>"come da Regolamento Regionale vigente"</i> |
|--|--|

Sezione 2) Difesa dagli incendi

Art. 54) Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi "come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 55) Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 56) Norme riguardanti i boschi danneggiati "come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 5) Pascolo in bosco

Art.57) Limiti al pascolo in bosco "come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 58) Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 59) Tagli per la manutenzione nelle aree di di reti di pubblica utilità
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 60) Tagli per la manutenzione nelle aree di viabilità, delle ferrovie ecc.
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 61) Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche
"come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 7) Altri vincoli

Art. 62) Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'art. 17 r.d. 3267/1923
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 63) Boschi intensamente fruiti "come da Regolamento Regionale vigente"

TITOLO 4 - GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo 1) Gestione della vegetazione

Art. 64) Taglio di alberi e arbusti "come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 2) Terreni agrari

Art. 65) Lavorazioni del terreno "come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 66) Regimazione delle acque agrarie "come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 67) Prati stabili *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 3) Pascolo in aree non boschive

Art. 68) Modalità di pascolo *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 69) Pascolo eccessivo *"come da Regolamento Regionale vigente"*

TITOLO 5 - INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Art. 70) Definizioni *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 71) Manutenzione *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 72) Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei

Art. 73) Gru a cavo *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 74) Fili a sbalzo *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Capo 3) Altre norme

Art. 75) Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 76) Infrastrutture forestali temporanee *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 77) Altre norme di salvaguardia idrogeologica *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Art. 78) Movimenti terra per linee e condotte aeree o interrate
"come da Regolamento Regionale vigente"

Art. 79) Entrata in vigore e disposizioni finali interrate *"come da Regolamento Regionale vigente"*

Allegato 1 – Disposizioni per la martellata nei boschi di alto fusto

Allegato 2 – Progetto di taglio "tipo"

I – PARTE SPECIALE

Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovra e sotto ordinata

TITOLO 1 – GENERALITA'

Art. 1 – Durata e ambito di applicazione

Il Piano ha una durata di 15 anni dalla sua approvazione. Il Piano scade il 14 settembre dell'annata silvana che termina nel 15° anno dall'anno di approvazione.

Il Piano disciplina le attività selvicolturali all'interno di tutti i boschi ricompresi nel territorio indagato, così come definiti dalla legislazione regionale vigente, e le attività connesse agli interventi compensativi dovuti in caso di trasformazione delle superfici boscate.

Art. 2 – Individuazione e classificazione dei soprassuoli arborei

Il PIF individua i boschi, secondo i dettati dell'art. 42 della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, e li classifica in funzione delle diverse tipologie forestali rappresentandoli sulla Tav. 3 "Carta dei tipi forestali", redatta sulla C.T.R. alla scala 1:10.000.

Art. 3 – Formazioni vegetali irrilevanti

I soprassuoli arborei non classificabili come bosco, ricompresi nella tipologia delle "formazioni vegetali irrilevanti" di cui all'art. 42, comma 4 lettera d) della L.R. 31/2008, sono nettamente marginali, poco diffusi e sostanzialmente compresi all'interno dei tessuti urbani, edificati e infrastrutturati.

Tali popolamenti non sono stati individuati negli elaborati cartografici del PIF.

Queste formazioni possono essere composte da: zone di interfaccia quali scarpate stradali, scarpate ferroviarie, elettrodotti, aree in corrispondenza di cave e discariche, rappresentate da soprassuoli costituiti da specie esotiche (vedi allegato b – R.R. 5/2007).

Tali aree perdono la classificazione bosco senza bisogno di formali provvedimenti e senza l'onere di interventi compensativi art. 43 L.R. 31/2008.

Nel caso di creazione di formazioni vegetali irrilevanti partendo da aree boscate l'intervento si configura come trasformazione del bosco ai sensi dell' art. 43 L.R. 31/2008.

Art. 4 – Attuazione del Piano

Al fine di assecondare le attitudini potenziali dei diversi soprassuoli boscati, di cui al successivo articolo, il Parco promuove l'attuazione del presente Piano di Indirizzo Forestale attraverso la finalizzazione delle sue diverse attività, in particolare:

- attraverso la definizione di programmi e di progetti di intervento espressamente finalizzati al sostegno del settore forestale, tanto diretti che mediati dalla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, singoli o associati;
- attraverso la definizione di indirizzi e norme, nei propri strumenti di gestione ambientale e territoriale (pianificazione d'area vasta e pianificazione di settore) che valorizzino la multifunzionalità del bosco e le specifiche attitudini riconosciute ai diversi popolamenti;
- assicurando il raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica a scala locale;
- attraverso l'individuazione di priorità e di criteri di assegnazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali di interesse forestale e ambientale;
- assicurando le attività di supporto informativo agli utenti e agli Enti territoriali (attività di formazione ed informazione) tramite i servizi erogati dai propri Uffici o anche attraverso corsi e serate tematiche.

Art. 5 – La multifunzione e le attitudini potenziali dei boschi

Il Piano, considerate le disposizioni normative che regolano la materia e al fine di assicurare forme di gestione dei boschi che ne valorizzino il ruolo, promuove la realizzazione di interventi e di politiche di gestione dei patrimoni forestali che ne valorizzano l'attitudine potenziale assegnata dal PIF (destinazione selvicolturale) e, più in generale, la loro multifunzionalità.

La destinazione selvicolturale assegnata dal Piano ai diversi soprassuoli e le attività promosse al riguardo dal Parco attengono alla:

- destinazione protettiva;
- destinazione naturalistica;
- destinazione multifunzionale;
- destinazione produttiva;
- destinazione turistico – fruitiva.

Art. 6 – Gestione ed aggiornamento del Piano

In fase di gestione il Piano è sottoposto a valutazione mediante la redazione di un rapporto periodico con cadenza quinquennale nel quale si dovranno evidenziare gli elementi necessitanti di rettifica, adeguamento e variante. E' in ogni caso sempre ammessa la possibilità di modificare il regolamento di piano al fine di recepire le indicazioni dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale ai sensi dell'art. 50, comma 6 della l.r. 31/2008.

Costituiscono elemento di adeguamento e sono oggetto di provvedimento dirigenziale dell'ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi, da comunicare alla provincia interessata:

- la ridefinizione e la correzione di aspetti di dettaglio o di meri errori materiali, anche relativi al perimetro del bosco;
- gli adeguamenti indicati dall'art. 11 (Pianificazione comunale) o imposti da modifiche normative;

Costituiscono elemento di variante e sono oggetto di approvazione da parte della Comunità del Parco delle Orobie secondo l'iter legislativo vigente:

- revisione generale a scala territoriale delle perimetrazioni delle aree boscate;
- revisione generale a scala territoriale delle attitudini e/o delle destinazioni attribuite ai boschi;
- revisione generale a scala territoriale dei criteri di trasformabilità dei boschi e dei rapporti di compensazione;
- varianti sostanziali delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Indirizzo Forestale;
- ogni altra modifica al PIF approvato non ricompresa nelle indicazioni e negli adeguamenti sopra riportati.

Ogni aggiornamento o variante sostanziale del PIF dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza qualora l'aggiornamento stesso o la variante riguardino aree comprese in siti Natura 2000 o nelle loro immediate vicinanze.

Art. 7 – Monitoraggio del Piano

Al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema forestale indagato dal presente Piano di Indirizzo Forestale andranno verificati gli indicatori di performance riportati nel Rapporto ambientale della VAS.

TITOLO 2 - RAPPORTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE SOVRAORDINATA

Art. 8 – Piano Territoriale Regionale (PTR)

Il Piano d’Indirizzo Forestale, attraverso l’individuazione delle aree boscate, concorre a caratterizzare il “Sistema Rurale Paesistico Ambientale” individuato del PTR come il territorio “prevalentemente libero da insediamenti, o non urbanizzato, naturale, naturalistico, residuale o dedicato a usi produttivi primari”.

Art. 9 – Piano Territoriale di Coordinamento del Parco (PTC)

Nei parchi regionali il Piano d’Indirizzo Forestale costituisce il piano di attuazione settore boschi di cui all’art. 20 della L.R. 86/1983 come riportato dal comma 4 art. 48 della L.R. 31/2008.

Ai sensi e per gli effetti dei combinati disposti dell’art. 17 della L.R. 86/1983, del comma 4 dell’art. 25, del comma 2 lett. c art. 18 e del comma 4 art 15 della L.R. 12/2005 e ss.m.e.i., gli effetti derivanti dall’individuazione dei boschi in esso contenuti assumono efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di pianificazione locale.

Art. 10 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

Il Piano d’Indirizzo Forestale costituisce specifico piano di settore del Piano Territoriale di Coordinamento della provincia cui si riferisce come riportato dal comma 2 art. 48 della L.R. 31/2008.

Art. 11 – Pianificazione comunale (PRG, PGT)

Giusto il comma 3 dell’art. 48 della L.R. 31/2008, le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate e le limitazioni e prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale.

Il piano delle regole del PGT, in fase di recepimento delle previsioni del PIF, può apportare «rettifiche, precisazioni e miglioramenti» alle sue determinazioni conseguenti ad analisi di maggior dettaglio, effettuate nel passaggio di scala dalla pianificazione a livello di Ente forestale a quella comunale.

Tali «rettifiche, precisazioni e miglioramenti», una volta validati dal Parco delle Orobie

Valtellinesi, corrispondono a rettifiche del Piano a sensi del precedente art. 6.

Art. 11bis – Raccordo tra le pianificazioni

L'Ente Parco effettua le validazioni o approvazioni comunque denominate previste ai Titoli 1 e 2 della " I. Parte I – Parte Speciale (Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sovraordinata e sottordinata)" del PIF anteriormente all'adozione dei piani di governo del territorio. Tuttavia la Provincia si impegna a chiedere tale parere al Parco qualora il PGT o sua variante, trasmesso per l'espressione del parere di compatibilità, ne sia sprovvisto. L'ente Parco ha tempo 30 giorni per fornire l'atto, trascorsi infruttuosamente i quali la Provincia provvederà in sede di parere di compatibilità.

Art. 12 – Piano Cave Provinciale

Il PIF tiene conto delle previsioni del Piano Cave Provinciale riconoscendo la trasformabilità dei boschi ricompresi negli Ambiti Territoriali Estrattivi e che si trovano in corrispondenza delle infrastrutture strettamente necessarie all'accesso e alla coltivazione.

Gli interventi di riassetto ambientale indicati all'art. 14 della L.R. n. 14/98, previsti per il recupero ambientale a seguito della coltivazione, non possono essere computati tra le opere di compensazione dovute per la trasformazione dei boschi ricadenti all'interno degli Ambiti Territoriali estrattivi previsti dal Piano Cave.

Sia gli interventi di recupero ambientale sia le opere di compensazione dovranno tener conto, per le tematiche ambientali, degli indirizzi del presente Piano.

Gli interventi compensativi non potranno essere realizzati all'interno degli Ambiti Territoriali Estrattivi.

Art. 13 – Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino PO

Il PIF recepisce le indicazioni del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po per la definizione delle politiche di gestione dei soprassuoli forestali e, in particolare, per la definizione delle "attitudini funzionali prevalenti".

Ai soprassuoli ricompresi nelle fasce PAI e ricadenti in aree di dissesto e di rischio idrogeologico molto elevato il Piano di Indirizzo Forestale riconosce la preminente destinazione di protezione del suolo e delle risorse idriche.

Art. 14 – Piani di gestione siti NATURA 2000

Il PIF recepisce le indicazioni contenute nei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 e garantisce l'attuazione delle azioni previste dai Piani di Gestione medesimi.

Sono da rispettare le misure di mitigazione contenute nel decreto di Valutazione di Incidenza n. 2743 del 28/03/2011 in particolare:

- eseguire un approfondimento a livello progettuale delle fasi di cantiere al fine di evitare periodi e localizzazioni che possono interferire con gli habitat, le specie vegetali rare e/o endemiche orobiche e le fasi più sensibili dalle specie di interesse comunitario;
- le aree di taglio dovranno essere alternate ad aree di rifugio, caratterizzate da maggiore densità e maggiore naturalità;
- in fase di esecuzione degli interventi selvicolturali dovrà essere mantenuta un'adeguata copertura arborea in corrispondenza dei popolamenti di specie rare/endemiche nemorali (in particolare *Matteuccia struthiopteris*, *Osmunda regalis*, *Cardamine kitaibelii* e *Tozzia alpina*).

Art. 15 - Pianificazione faunistico-venatoria

Il PIF, attraverso le proprie determinazioni, contribuisce all'attuazione delle disposizioni di cui alle L. 157/1992 e alla l.r. 26/1993, fornendo conoscenze e dati utili alla stesura del Piano Faunistico Venatorio (PFV) per quanto attiene alla caratterizzazione vegetazionale del territorio agro-silvo-pastorale.

Nel contempo, contribuisce alla definizione di politiche e di azioni tese al miglioramento del territorio, finalizzato ad aumentare quantitativamente e qualitativamente la fauna selvatica.

Art. 16 – Pianificazione assestamentale (PAF e PAFS)

Sul territorio sotteso dal PIF del Parco delle Orobie Valtellinesi risulta assestata una superficie di 18.302 ha pari al 78,8% dell'intera superficie boscata come descritto e analizzato in relazione.

Le indicazioni della pianificazione forestale sono state recepite e valutate nella stesura del Piano di Indirizzo Forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi.

I nuovi Piani di Assestamento Forestali e quelli in revisioni dovranno tenere conto delle analisi della pianificazione contenuta nel Piano di Indirizzo Forestale.

I Piani di Assestamento Forestali (PAF e PAFS) dovranno perseguire gli obiettivi di piano del PIF con particolare attenzione agli interventi di conservazione del patrimonio naturale e tutela

della biodiversità (Realizzazione di ambiti a regime inalterato, conservazione e ricostituzione degli habitat di maggiore valore naturalistico) e alle azioni ad essi connesse in sintonia con quanto previsto dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

In particolare come previsto nel Piano di Gestione della ZPS i PAF dovranno prevedere la costituzione di comparti finalizzati alla conservazione e/o ricostituzione di habitat per il Gallo cedrone.

Art. 17 – Riserve forestali naturali

Il PIF individua i criteri con cui scegliere le aree potenziali per la costituzione e delimitazione di riserve forestali naturali, all'interno dei Piani di Assestamento Forestale. Tali riserve verranno trattate in un'ottica di gestione della salvaguardia delle dinamiche naturali sospendendo in linea di principio ogni forma di trattamento selvicolturale. L'individuazione delle superfici deve avvenire in modo da ottenere un campione rappresentativo possibilmente di tutti gli ecosistemi forestali montani.

Queste aree vanno a definire gruppi di alberi rilasciati per l'invecchiamento indefinito ai sensi dell'art. 24 del r.r. 5/2007.

La delimitazione di riserve forestali naturali dovrebbe avvenire di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine in modo da poter svolgere la loro funzione di ambito naturale a regime inalterato e su proprietà pubblica.

Art. 18 – Modelli colturali

I modelli colturali rappresentano gli indirizzi selvicolturali e individuano gli interventi consentiti e le eventuali limitazioni al fine di una corretta gestione forestale distinta per tipologie e destinazioni.

All'interno delle schede dei modelli colturali vengono inoltre indicati gli interventi di gestione prioritari per consentire il raggiungimento degli obiettivi di Piano.

In sintonia con l'art. 7 del r.r. 5/2007 l'esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali in deroga al PIF può essere autorizzata dall'Ente forestale solo nei seguenti casi:

- tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria.

Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."

Il Parco delle Orobie si riserva la possibilità di imporre limitazioni all'applicazione dei suddetti modelli colturali a seguito di comprovata presenza di specie incluse nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per altre emergenze di tipo naturalistico sia in aree ricomprese nei Siti Natura 2000 che nelle restanti.

Per verificare e monitorare l'applicazione dei modelli colturali nella gestione selvicolturale il Parco ha ritenuto opportuno richiedere che nei casi previsti dall'art. 75 del r.r. 5/2007 la martellata venga eseguita secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente regolamento. Il progetto di taglio previsto dall'art. 14 è redatto sulla base del modello riportato in allegato 2 e allegato alla procedura informatizzata di taglio del bosco.

Art. 19 – Viabilità agro-silvo-pastorale

I Comuni nella predisposizione dei regolamenti della viabilità agro-silvo-pastorale dovranno riservare al Parco delle Orobie la possibilità di rilasciare permessi di transito in caso di attività di controllo, sorveglianza, studi, ecc.. svolti da personale incaricato dal Parco stesso.

Le viabilità ricadenti nei siti Natura 2000 dovranno osservare le limitazioni previste dai Piani di Gestione dei siti stessi.

Considerato che la pianificazione ha una valenza in termini di individuazione delle oggettive esigenze di accessibilità del territorio in un arco temporale di durata pluriennale (15 anni) si è ritenuto opportuno che anche nella ZPS sia programmata la viabilità essenziale fermo restando che la normativa vigente, d.g.r. 30 luglio 2008, n. 8/7884, attualmente in ZPS vieta la realizzazione di nuova viabilità permanente.

Il Parco con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 febbraio 2009 ha ritenuto opportuno programmare la viabilità anche in ZPS previa attenta valutazione delle interferenze con le specie e con gli habitat tutelati e di adottare la programmazione della viabilità interna alla ZPS *“con la specifica e vincolante indicazione circa la temporanea non realizzazione delle opere”*.

Art. 20 – Pianificazione di dettaglio ed accesso ai contributi

Il Parco delle Orobie Valtellinesi riconosce l'importanza della pianificazione forestale (PIF e PAF) quale strumento per la razionale gestione del territorio forestale.

Pertanto, i proprietari e/o conduttori di proprietà forestali, pubbliche o private, che intendono usufruire dei benefici previsti dai finanziamenti pubblici si dovranno attenere alle indicazioni tecniche previste dal PAF qualora presenti, in mancanza, alle direttive espresse nelle schede dei “modelli colturali” e delle “azioni di piano” del PIF.

Sono finanziabili con fondi pubblici solamente:

- gli interventi indicati nei “modelli colturali” e nella Tavola 15 “Carta delle azioni di piano e delle proposte progettuali”, secondo la scala di priorità e urgenza individuata nella “scheda delle azioni specifiche”;
- gli interventi previsti dai piani di assestamento forestale;
- gli interventi di recupero forestale ed ecologico delle cave cessate, individuate nel catasto Regionale delle cave dismesse o abbandonate, di cui all'articolo 27 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14;
- gli interventi di nuova realizzazione o manutenzione previsti dal piano della viabilità agro-silvo-pastorale;
- gli interventi di gestione previsti dai piani di gestione dei siti Natura 2000;
- gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria “castagneti”, se non in contrasto con quanto previsto dal PIF stesso;
- gli interventi di pronto intervento (da attuarsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica), anche se non previsti dal presente piano di indirizzo forestale.

Art. 21 – Rete ecologica

Il Parco delle Orobie Valtellinesi è interamente ricompreso nell'“Area prioritaria per la biodiversità in Lombardia” n. 60 (Orobie) individuata nell'ambito della rete ecologica regionale.

Il PIF persegue l'obiettivo del mantenimento del nodo primario mediante:

- azioni preferenziali di consolidamento o ricostituzione degli elementi di naturalità;
- limitazioni o indicazioni per azioni in grado di costituire elementi di criticità.

TITOLO 3 - DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA TRASFORMAZIONE D'USO DEI BOSCHI

Art. 22 - Interventi di trasformazione d'uso di boschi - generalità

Le delimitazioni delle superfici a bosco, la valenza paesaggistica delle aree boscate, le limitazioni e le prescrizioni sulla trasformazione del bosco definite dal PIF sono immediatamente prevalenti ed esecutive rispetto agli atti di pianificazione locale, giusto il comma 3 dell'art. 48 della L.R. 31/2008.

Gli interventi di trasformazione del bosco, di cui al comma 2 dell'art.43 della L.R. 31/2008 sono vietati, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Parco delle Orobie, per il territorio di propria competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa delle valanghe e della caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale e dalle Comunità Montane in merito agli aspetti paesaggistici attribuiti dalla L.R. 12/2005.

La richiesta per il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione deve essere inoltrata al Parco delle Orobie Valtellinesi accompagnata dalla documentazione di cui al punto 2.2.b) dell'allegato 1 alla D.G.R. 675/2005 e smi e dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'Ente competente.

Art. 23 – Tipologie di trasformazioni ammesse

Il Piano di Indirizzo Forestale definisce le seguenti categorie di trasformazione del bosco:

- Boschi non trasformabili:** identificano le aree boscate che non possono essere trasformate;
- Boschi in cui sono permesse solo trasformazioni speciali:** identificano le aree trasformabili, delle quali non è possibile la redazione della cartografia puntuale in quanto non definibili all'attualità e di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF, che sono identificate e descritte a livello di regolamento nell'ambito del quale viene rinviata al PGT l'identificazione sul terreno dei beni cui tale norma si deve applicare;
- Boschi in cui sono permesse trasformazioni ordinarie,** suddivise in:

- trasformazione a delimitazione esatta che identificano le aree suscettibili di trasformazione di tipo urbanistico;
- trasformazioni a delimitazione areale, identificano le superfici potenzialmente trasformabili per attività legate allo sviluppo di attività agricole (in particolare su aree in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli e colonizzate dal bosco a seguito del loro abbandono) o per interventi di conservazione o miglioramento della biodiversità o del paesaggio.

Nei boschi con destinazione protettiva le categorie di trasformazioni ammesse sono quella di bosco non trasformabile in luogo di quella ordinaria a delimitazione esatta (per scopi turistico sportivi) o con trasformazioni speciali in luogo di quella areale per attività agricole, naturalistiche e paesaggistiche. Nel caso di destinazioni protettive in aree ove il bosco è trasformabile per interventi di tipo urbanistico le funzioni protettive dovranno essere svolte da opere di difesa e mitigazione del rischio.

Il rilascio delle autorizzazioni è comunque subordinato al rispetto e alla tutela degli elementi di rilievo ambientale e paesaggistico individuati e al rispetto dei rapporti e degli oneri di compensazione qualora dovuti.

Le trasformazioni sono inoltre sottoposte a compensazione tramite intervento compensativo o monetizzazione secondo i rapporti di compensazione di cui al successivo articolo 27.

Art. 23 bis – Disposizioni per la trasformazione del bosco negli ambiti di Rete Natura 2000

Dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza le seguenti tipologie di intervento, qualora ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000:

- gli interventi di trasformazione urbanistica e di trasformazione per la realizzazione di impianti sportivi;
- la realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale, fermo restando il divieto attualmente vigente in area ZPS, ai sensi della DGR 8/9275 del 08/04/09;
- gli allargamenti della viabilità agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 71, comma 3, lettera a del r.r. 5/2007 e s.m.i..

Necessitano di verifica di assoggettabilità alla valutazione di incidenza le seguenti tipologie di intervento:

- le trasformazioni di tipo agricolo ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;

- gli interventi di trasformazione speciale ricadenti in aree SIC e/o ZPS o nelle loro immediate vicinanze, se non previste o conformi con quanto indicato dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta se interferenti con corridoio primari ed elementi di primo livello della RER, al fine di garantire il mantenimento della funzionalità ecologica dei siti Natura 2000.

Gli interventi di trasformazione a delimitazione esatta che andranno ad interferire con i corridoio primari e/o gli elementi di primo livello della RER dovranno avere un approfondimento a livello progettuale, anche attraverso verifiche, monitoraggi preventivi, al fine di limitare l'impatto e di individuare gli interventi di deframmentazione sulle aree investite e gli interventi di rinaturazione compensativa.

I progetti di trasformazione dovranno evitare la frammentazione delle superfici forestali. L'edificazione dovrà porsi preferibilmente in continuità con aree già edificate e comunque al margine del bosco.

Durante i lavori dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature il più possibile idonei a minimizzare l'impatto acustico ed il danno ambientale, avendo cura di ripristinare i luoghi al termine dei lavori.

Gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale devono essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del D. Lgs. 386/03 e del D. Lgs. 214/05, accertandosi che nell'area oggetto dell'intervento, all'atto della messa a dimora e della scelta delle specie, non vi siano delle restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.

Art. 24 – Boschi non trasformabili

I boschi non trasformabili individuati nella Tav. 12 "Carta delle trasformazioni ammesse" identificano le aree boscate che non possono essere trasformate. In questi boschi sono realizzabili esclusivamente:

- opere pubbliche non diversamente ubicabili;
- interventi di sistemazione dei dissesti;
- viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano della VASP.

Gli interventi di trasformazione non sono consentiti inoltre:

- nei boschi percorsi da incendi a sensi dell'articolo 10 della L. 353/2000;

- nei boschi di impianto artificiale realizzati da soggetti pubblici e privati nell'ambito di iniziative e progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;
- nelle aree di rispetto delle sorgenti.

Art. 25 – Boschi in cui sono ammesse solo trasformazioni speciali

Le aree suscettibili di trasformazione a fini speciali non possono essere puntualmente rappresentate sulla Tav. 12 “Carta delle trasformazioni ammesse” in quanto non definibili all’attualità e, generalmente, di distribuzione e dimensione non compatibile con la scala di rappresentazione cartografica del PIF.

Si tratta di una declinazione dei boschi non trasformabili in cui sono permesse, oltre alle opere previste per i boschi non trasformabili, opere realizzabili su tutte le aree boscate indipendentemente dalla funzione riconosciuta ai soprassuoli in cui siano presenti edifici o fabbricati regolarmente censiti.

In queste aree sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie di intervento:

- Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- Ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti;
- Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purchè non comportino aumenti di volumetria.

Sono altresì consentite la realizzazione e sistemazione della sentieristica e la realizzazione di aree di sosta.

Art. 26 – Trasformazioni ordinarie di natura urbanistica

I boschi a trasformazione ordinaria di natura urbanistica (a delimitazione esatta) indicati nella Tav. 12 “Carta delle trasformazioni ammesse” identificano le aree trasformabili individuate attraverso l’analisi delle attuali previsioni dei PRG e dei PGT consolidate e coerenti con le scelte del PTCP e del PTC e le previsioni del Piano Cave.

La classe della trasformazione a delimitazione esatta è stata ulteriormente suddivisa in “boschi oggetto di trasformazione urbanistica”, che comprendono solo l’espansione urbanistica prevista dagli attuali strumenti di pianificazione comunale (dato MISURC), e “boschi oggetto di trasformazione per scopi sportivi e/o turistico ricreativi”.

Le aree indicate come “boschi oggetto di trasformazione per scopi sportivi e/o turistico ricreativi” comprendono sia le aree trasformabili ai fini sportivi previste dagli attuali strumenti di pianificazione (dato MISURC) che le elaborazioni delle proposte dei Comuni secondo le loro

prospettive di inserimento nel loro PGT sovrapposte con lo schema di trasformabilità del bosco (emergenze naturalistiche, boschi di protezione, dissesti ,ecc..).

Le superfici potenzialmente oggetto di trasformazione per la realizzazione di impianti sportivi e/o per scopi turistico ricreativi così ottenute indicano una localizzazione di massima in cui questa trasformazione può avvenire ma la trasformazione reale ammissibile è inferiore ed è stata determinata con la metodologia riportata al par. 12.2.1 della relazione generale.

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi alla trasformazione ordinaria di tipo urbanistico, suddivisa nelle diverse classi, e il valore di soglia limite massima ammissibile di trasformazione per scopi sportivi e/o turistico-ricreativi.

| Comune | Trasformazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti (ha) | Trasformazione per scopi sportivi e/o turistico-ricreativi (ha) | <i>Trasformazione per scopi sportivi e/o turistico-ricreativi ammissibile (ha)</i> |
|------------------------|--|---|--|
| ALBAREDO PER SAN MARCO | | | |
| ANDALO VALTELLINO | | | |
| BEMA | | | |
| COSIO VALTELLINO | 0,001 | | |
| DELEBIO | 0,109 | | |
| FORCOLA | | | |
| GEROLA ALTA | 2,661 | 52,70 | 5,12 |
| MORBEGNO | | | |
| PEDESINA | | | |
| PIANTEDO | | | |
| RASURA | | | |
| ROGOLO | | | |
| TALAMONA | | | |
| TARTANO | 2,550 | | |
| ALBOSAGGIA | 2,858 | | |
| CAIOLO | | | |
| CASTELLO DELL`ACQUA | | | |
| CEDRASCO | | | |
| COLORINA | 0,001 | | |
| FAEDO VALTELLINO | 0,083 | | |
| FUSINE | | | |
| PIATEDA | | | |
| PONTE IN VALTELLINA | 0,39 | | |
| APRICA | | 392,73 | 30,00* |
| TEGLIO | 2,28 | | |

*di cui al massimo 15,00 ha ricadenti in ZPS.

Nella ZPS è vietato realizzare nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci.

Art. 27 – Trasformazioni ordinarie a finalità agricola e naturalistica e paesistica

La Tav. 12 “Carta delle trasformazioni ammesse” identifica le trasformazioni a finalità agricola e a finalità naturalistica e paesistica.

Le trasformazioni a finalità agricola sono consentite per svolgere e sviluppare attività e colture agricole (es. maggenghi, pascoli) su aree colonizzate e classificate bosco ma in passato stabilmente utilizzate a fini agricoli.

Le trasformazioni a finalità naturalistica e paesaggistica sono consentite per perseguire gli obiettivi di miglioramento ambientale definiti dal PIF e dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 o per migliorare la percezione e il ruolo di siti di particolare interesse sotto il profilo paesaggistico.

Le superfici oggetto di trasformazione per finalità agricola, naturalistica e paesaggistica non possono subire ulteriori modifiche alla destinazione d’uso se non per la realizzazione di opere pubbliche.

Art. 28 – Autorizzazione alla trasformazione del bosco e interventi compensativi

Per ogni bosco da trasformare deve essere rilasciata specifica autorizzazione secondo quanto definito all’art. 43, comma 3, della L.R. 31/2008 e dai criteri previsti dalla D.G.R. 675/2005 e smi.

Il PIF in funzione delle analisi condotte, della tipologia forestale dei soprassuoli boscati e della tipologia degli interventi attribuisce un diverso “rapporto di compensazione” ai boschi, come schematizzato nella matrice seguente:

| CATEGORIA FORESTALE | CATEGORIE D'INTERVENTO | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| | | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |
| CLASSE A | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| CLASSE B | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 1,7 |
| CLASSE C | 1,3 | 2,6 | 1,3 | 2 | 1,3 | 1,3 |
| CLASSE D | 1 | 2 | 1 | 1,5 | 1 | 1 |

La superficie forestale del Parco delle Orobie Valtellinesi è suddivisa in quattro classi principali. Nella matrice, a ciascuna classe, viene attribuito un valore diverso, determinato in funzione della valenza e della diffusione sul territorio delle Categorie Forestali che vi sono ricomprese.

- Classe A: Alneto ad ontano bianco, Mughete, Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti (eccetto le neoformazioni)
- Classe B: Abieteti, Lariceti, Querceti, Faggete, Pinete di Pino silvestre, Piceo-faggeti;
- Classe C: Peccete, Castagneti;
- Classe D: Alneto a ontano verde, Formazioni preforestali, Aceri-frassineti e Aceri-tiglieti di neoformazione, Betuleti, Corileti.

Tutti gli interventi che possono determinare trasformazione di superficie boscata sono stati schematizzati in 5 categorie funzionali (categoria d'intervento). A ciascuna categoria viene attribuito un valore differente determinato sulla base dell'impatto della nuova opera realizzata sul territorio.

| Categoria d'intervento | Descrizione |
|---|---|
| Trasformazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti | Interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti comprese le aree per scopi sportivi e/o turistico ricreativi esclusi gli interventi realizzati da Enti pubblici. |
| Uso agricolo | Interventi finalizzati al recupero di superfici agricole |
| Trasformazione speciale | Interventi finalizzati alle seguenti opere: - Allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti; - Ampliamenti o costruzioni di pertinenze di edifici esistenti; - Manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di edifici esistenti e già accatastati, purchè non comportino aumenti di volumetria; - Sistemazione della sentieristica e realizzazione di aree di sosta. |
| Viabilità agro-silvo-pastorale | Interventi di realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale. |
| Opere pubbliche | Realizzazione di opere da parte di Enti pubblici. |

Art. 29 – Obbligo di compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione è pari a 100 mq.

La predetta soglia è elevata a 500 mq nel caso di:

- allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti esclusivamente se finalizzati all'attività agricola e ricompresi in aree con destinazione urbanistica "E" (agricola-forestale) di cui alla legge 765/1967

La soglia è elevata a 2.000 mq nel caso di:

- opere pubbliche;
- viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 30 - Trasformazioni senza obbligo di compensazione

Ai sensi del presente PIF sono esonerati dall'obbligo di compensazione, gli interventi attinenti alle seguenti categorie di opere:

- sistemazione del dissesto idrogeologico effettuate tramite opere di ingegneria naturalistica;
- interventi di manutenzione straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale;
- interventi presentati da aziende agricole su aree identificate nella Tavola 12 Carta delle trasformazioni ammesse come "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale" destinate al ripristino di praterie primarie e secondarie (prati da sfalcio e pascoli). Gli interventi devono essere finalizzati all'esercizio dell'attività primaria attraverso il recupero dell'uso agricolo del terreno senza possibilità di ulteriore cambio di destinazione d'uso per almeno venti anni. Tali aree devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari;
- interventi di somma urgenza da realizzare in attuazione a norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
- opere espressamente realizzate per funzione antincendio previste dai piani AIB o autorizzate dal Parco;
- sentieri ed itinerari alpini che rispettino le caratteristiche previste dalla D.G.R. 7/14016/2003;
- interventi gestionali (interventi attivi, incentivazioni, ecc..) previste dai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- interventi di creazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi colonizzati dalla vegetazione forestale;
- interventi di creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di "cannocchiali" visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Art. 31 - Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Ai sensi dell'art. 43 della L.R. 31/2008 comma 5 il PIF individua talune categorie di interventi soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità, corrispondente al 50% del costo totale definito dalle disposizioni normative. Gli interventi sono i seguenti:

- interventi di realizzazione di nuova viabilità agro-silvo-pastorale prevista dal piano VASP;
- interventi di ripristino di praterie primarie e secondarie (prati da sfalcio e pascoli) su aree identificate nella Tavola 12 Carta delle trasformazioni ammesse come "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale" fino a una superficie massima di 5.000 mq senza possibilità di ulteriore cambio di destinazione d'uso per almeno venti anni. Tali aree devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.

In coerenza con la dgr 8/675/2005 e smi, le piste ciclabili finalizzate alla fruizione ricreativa del bosco sono soggette a compensazione di minima entità calcolata, come descritto all'art. 32, attribuendo i seguenti valori:

- il costo del soprassuolo è assunto pari a un decimo di quello previsto al cap. 5.2.c della suddetta dgr e aggiornato ogni tre anni;
- il costo del suolo è pari ad un decimo del valore agricolo medio del bosco trasformato.

A tali valori si applica il coefficiente di compensazione determinato all'art. 28.

Art. 32 – Costo degli interventi compensativi

Il costo totale di compensazione è dato dal prodotto della superficie boscata trasformata, espressa in mq, per il valore unitario a mq del costo di compensazione, moltiplicato per il rapporto di compensazione, così come determinato dalla matrice di cui all'art. 28.

Il valore unitario espresso in euro per metro quadro del costo di compensazione è dato dalla somma del costo del soprassuolo, definito dalle disposizioni che regolano la materia forestale e del costo del terreno, definito annualmente dalla commissione provinciale per gli espropri in funzione della zona agraria e dell'uso del suolo, secondo i dettati del punto 5.2 della D.G.R. 675/2005 e smi.

Qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 euro il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o della loro monetizzazione.

Art. 33 – Limite massimo di superficie boscata trasformabile

In riferimento al comma 4 dell'art.43 della l.r.31/2008 e tenuto conto dei caratteri dei luoghi, delle tipologie forestali rilevate e delle dinamiche infrastrutturali e insediative presenti sul territorio il PIF definisce in 3.120,49 ha il tetto massimo dei boschi in cui sono permesse le trasformazioni ordinarie.

Art. 34 – Aree da destinare a interventi compensativi

Il Piano di Indirizzo Forestale individua nella Tav. 14 “Carta delle superfici destinate a compensazione” le aree prioritarie e idonee alla realizzazione degli interventi compensativi da realizzare a seguito della trasformazione del bosco.

Le aree idonee alla compensazione corrispondono a:

- habitat forestali individuati dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 o dalla cartografia ufficiale del sito di riferimento;
- habitat prioritari individuati dai piani di gestione dei Siti Natura 2000 o dalla cartografia ufficiale del sito di riferimento;
- superfici forestali indicate dai PAF come aree oggetto di miglioramenti purchè a finalità non prevalentemente produttiva;
- boschi da seme;
- boschi vincolati ai sensi dell'art. 17 del r.d. 3267/1923.

Tale individuazione non esclude la possibilità che vengano individuati anche altri siti, idonei alla realizzazione degli interventi compensativi. A tale proposito, è prevista la predisposizione di un Albo delle opportunità di compensazione dove, su proposta dei proprietari boschivi pubblici e privati, verrà raccolto l'elenco delle aree disponibili per realizzare tali interventi.

Art 35 – Interventi compensativi

L'art. 43 comma 3 e 4 della l.r. 31/2008 dispone che il PIF definisca le tipologie e le caratteristiche qualitative degli interventi compensativi.

In coerenza con gli obiettivi di Piano il PIF individua i seguenti interventi compensativi come tipologie cui attenersi per le opere di compensazione:

- sistemazione del dissesto idrogeologico attuate tramite opere di ingegneria naturalistica;
- interventi di manutenzione straordinaria a carico della viabilità agro-silvo-pastorale;

- interventi di riqualificazione degli habitat previsti dalle schede di azione dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000;
- cure colturali per i boschi di protezione;
- miglioramenti (sfolli, diradamenti, tagli fitosanitari, tagli di avviamento e conversioni) previsti dai piani di assestamento;
- interventi di ripristino di superfici boscate danneggiate da fattori biotici e abiotici;
- realizzazione e manutenzione di rinfoltimenti e rimboschimenti;
- ripristino sentieristica esistente.

Non possono costituire interventi compensativi:

- tagli di utilizzazione;
- ripulitura del sottobosco in assenza di rinnovazione;
- taglio di piante morte o secche;
- opere di regimazione delle acque o stabilizzazione delle terre in occasione di realizzazione di viabilità agro-silvo-pastorale;
- sistemazioni idrauliche;
- opere edilizie di qualsiasi tipo;
- rinverdimenti di scarpate;
- opere di sistemazione del dissesto idrogeologico non realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- recupero produttivo dei castagneti da frutto;
- interventi a prevalente finalità produttiva.

Art. 36 – Albo delle opportunità di compensazione

Ai fini della localizzazione delle aree idonee alla realizzazione degli interventi compensativi, il Parco predisponde l'Albo delle opportunità di compensazione.

Al suo interno raccoglie l'elenco delle possibili aree boscate da destinare ad intervento compensativo secondo quanto stabilito dall'art. 34, integrandolo con le proposte dei proprietari boschivi pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi di compensazione.

Tra questi il Parco privilegerà gli interventi proposti da soggetti pubblici e coerenti con le indicazioni del PIF, dei PAF e dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000.

Art. 37 – Specie vegetali utilizzabili per interventi di compensazione

Per le specie arboree e arbustive impiegabili per gli interventi di compensazione e, in particolare, per gli imboschimenti, i rimboschimenti e gli interventi di miglioramento forestale si fa riferimento all'allegato 2 del r.r. 5/2007.

Per gli interventi di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale.

Di volta in volta, a seconda delle specifiche situazioni locali, il Parco delle Orobie Valtellinesi potrà inibire l'impiego di alcune specie elencate nel citato allegato.

Art. 38 – Monetizzazione e cauzione

La monetizzazione dei costi dovuti per la realizzazione degli interventi compensativi è consentita, previo assenso dei competenti Uffici, secondo le modalità stabilite al riguardo dalle vigenti disposizioni normative. In questo caso verranno applicate le procedure previste dal par. 5.3 della d.g.r. 675/2005 fermo restando che qualora il costo della compensazione sia inferiore a 4.000,00 euro non verrà richiesto il versamento della maggiorazione del 20%.

In caso contrario, il richiedente dovrà eseguire gli interventi compensativi previa approvazione del relativo progetto e stipula di una polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione degli interventi come da disposizioni normative vigenti.

TITOLO 4 Rapporti con le disposizioni normative in materia di trasformazione del bosco e interventi compensativi

Art. 39 – Richiamo alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente trattato negli articoli precedenti si rimanda alla d.g.r. 675/2005 e smi.

Art. 40 – Autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica in aree con trasformazione di tipo areale

Gli interventi di trasformazione del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola o a miglioramenti ambientali a fine faunistici, floristici e paesaggistici realizzati nelle aree individuate nella tavola 12 "Carta delle trasformazioni ammesse", e ivi indicate come "boschi soggetti a trasformazione ordinaria a delimitazione areale", che:

- sono relativi a boschi di neoformazione;

- sono trasformate per la formazione di prati stabili o pascoli;
- non prevedono la realizzazione di opere civili né impermeabilizzazione del suolo;
- sono esonerati dall'esecuzione di interventi compensativi ai sensi del precedente articolo 30;
- non si avvalgono della possibilità di successiva trasformazione urbanistica:

sono considerati "interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli" ai sensi dell'art. 44 comma 6 lettera b) della l.r. 31/2008 e pertanto esonerati dal rilascio dell'autorizzazione idrogeologica. Ai sensi dell'art. 149 del d.lgs. 42/2004 sono altresì esonerati dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, come disposto dal paragrafo 4.12 della d.g.r. 9/2727/2011 e dal paragrafo 1.4.a. della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i..

II – PARTE GENERALE

Norme di gestione silvo-pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal PIF

TITOLO 1 – GENERALITÀ

Capo 1) Disposizioni generali *“come da Regolamento Regionale vigente”*

TITOLO 2 – PROCEDURE

Capo 1) Istanza *“come da Regolamento Regionale vigente”*

Capo 2) Allegati tecnici all'istanza *“come da Regolamento Regionale vigente”*

Capo 3) Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi *“come da Regolamento Regionale vigente”*

TITOLO 3 - GESTIONE DEI BOSCHI

Capo 1) Norme comuni a tutti i boschi

Art. 20) Disposizioni generali sulle attività selvicolturali

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:

“4 quater) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco.”*

Capo 2) Selvicoltura

Art. 39) Norme per gli interventi in fustaia

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis) Le tagliate, nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, non possono avere un diametro o lato superiore al doppio dell’altezza dominante degli alberi circostanti le tagliate medesime.”

Al comma 5 sono eliminate le seguenti parole:

“l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso”

Al comma 6, il primo e secondo capoversi sono così sostituiti:

“Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce, indipendentemente dalla pendenza del versante, a condizione che ciascuna tagliata disti almeno 100 metri da altre tagliate a raso effettuate nei cinque anni precedenti. Inoltre, le tagliate a raso non possono avere un diametro o lato superiore al doppio dell’altezza dominante degli alberi circostanti le tagliate medesime, salvo nel caso dei boschi appartenenti alla categoria tipologica dei lariceti.”

Al comma 7, la lettera b) è così sostituita:

“b) tremila metri quadrati accorpati per le seguenti tipologie: abieteti di età superiori a centoventi anni, querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, peccete montane, peccete secondarie e pinete di pino silvestre planiziale.”

Art. 48 – Misure di conservazione per i siti Natura 2000

L’intero articolo, rinominato, è sostituito dal seguente:

“I tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le misure di conservazione individuate nei piani di gestione dei siti Natura 2000.

Negli altri casi è necessario osservare le seguenti misure di conservazione:

- *i progetti di taglio di cui all’art. 14 devono approfondire gli aspetti legati alla possibile interferenza con gli habitat, le specie vegetali rare o endemiche e le fasi più sensibili*

delle specie di interesse comunitario, come indicato nei piani di gestione dei siti Natura 2000;

- le tagliate devono essere adeguatamente distanziate nel tempo e nello spazio
- in corrispondenza dei popolamenti di specie rare o endemiche individuate dai piani di gestione dei siti Natura 2000, deve essere mantenuta un'adeguata copertura arborea idonea all'ombreggiamento della flora nemorale;
- durante i lavori dovranno essere impiegati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico e a prevenire danni ambientali;
- gli alberi da destinare a invecchiamento indefinito devono essere scelti fra diverse specie, preferibilmente fra soggetti ramosi e con cavità;
- deve essere mantenuto un elevato numero di esemplari specie baccifere, arboree ed arbustive."

Capo 3) Rimboschimenti d imboschimenti come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 4) Difesa fitosanitaria e dagli incendi come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 5) Pascolo in bosco come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 6) Gestione dei boschi di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie
..... come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 7) Altri vincoli come da Regolamento Regionale vigente"

TITOLO 4 - GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

Capo 1) Gestione della vegetazione come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 2) Terreni agrari come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 3) Pascolo in aree non boschive come da Regolamento Regionale vigente"

TITOLO 5 - INFRASTRUTTURE FORESTALI E ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA FORESTALE

Capo 1) Viabilità agro-silvo-pastorale come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 2) Sistemi aerei di esbosco aerei come da Regolamento Regionale vigente"

Capo 3) Altre norme come da Regolamento Regionale vigente"

Allegato 1 – Disposizioni per la martellata nei boschi d’altofusto

1. Specchiatura al piede della pianta di tutte le piante aventi un diametro di almeno 17,5 cm misurato a petto d'uomo. La specchiatura deve essere eseguita sulla ceppaia o in corrispondenza di un robusto cordone radicale esposto; lungo i versanti acclivi la specchiatura dovrà essere eseguita sul lato a valle della ceppaia.

Al fine di controllo e vigilanza la specchiatura dovrà risultare visibile anche a lavori di taglio ultimati. Sulla specchiatura dovrà essere apposta l'impronta del martello forestale e un numero progressivo che dovrà servire a identificare la pianta sul piedilista di martellata.

L'impronta del martello forestale può essere sostituita da specifica "placchetta" riportante i medesimi dati del martello (estremi di iscrizione all'albo in caso di liberi professionisti).

La numerazione potrà essere effettuata con pastello, placchetta, vernice forestale, o altro metodo, e dovrà essere leggibile fino al collaudo del lotto boschivo.

2. Sul fusto, a petto d'uomo, verso monte, dovrà essere indicato mediante specchiatura o vernice "forestale" ad alta visibilità il numero progressivo della pianta martellata o altro simbolo di riconoscimento che la pianta deve essere abbattuta.
3. Le piante morte, sradicate o col tronco spezzato da prelevare verranno martellate al piede con la procedura illustrata nei punti 1 e 2; per permettere la loro immediata identificazione saranno segnalate con una croce di vernice sul fusto, a petto d'uomo; non costituendo "ripresa utile" verranno conteggiate separatamente.
4. In caso di diradamenti o interventi selvicolturali su piante sottomisura, potrà essere sufficiente effettuare aree di saggio, previo accordo con l'ente forestale.
5. Il Rilievo del numero e del diametro di tutte le piante martellate saranno riportati in un piedilista (piedilista di martellata) dove dovranno essere conteggiate e stimate anche le piante morte, sradicate o col tronco spezzato contrassegnate con segno di croce.

Allegato 2 – progetto di taglio tipo

1. DATI DESCRITTIVI

Proprietà

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Nome proprietà</i> | |
| <i>Comune amministrativo</i> | |
| <i>Provincia</i> | |
| <i>Ente forestale competente</i> | |

Dati catastali

| <i>Comune censuario</i> | <i>Foglio</i> | <i>Mappale/i</i> |
|-------------------------|---------------|------------------|
| | | |
| | | |

Pianificazione forestale e Siti Natura 2000

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Piano di Assestamento</i> | |
| <i>Numero particella/e</i> | |
| <i>Siti Natura 2000 interessati</i> | |

Committente

| | |
|--------------------|--|
| <i>Committente</i> | |
| <i>Indirizzo</i> | |
| <i>Telefono</i> | |

Incarico e progettista

| | |
|--|--|
| <i>Progettista Incaricato</i> | |
| <i>Iscrizione all'Albo professionale</i> | |
| <i>Provincia</i> | |

Tipo di incarico

(generalità e finalità incarico)

2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

Generalità

| <i>Altitudine area (m s.l.m.)</i> | <i>Minima</i> | <i>Media</i> | <i>Massima</i> |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------------|

Accessibilità dell'area: (descrizione viabilità a servizio del lotto)

Percorribilità dell'area: (descrizione sentieristica di servizio al bosco ed eventuali difficoltà che si possono incontrare nella percorrenza del lotto legate ad orografia e/o idrografia)

Confini e superfici

| | |
|---------------------------------|--|
| <i>Confini area</i> | |
| <i>Tracciamento dei confini</i> | |
| <i>Superficie del lotto</i> | |
| <i>Calcolo delle superfici</i> | |
| <i>Note</i> | |

3. OROGRAFIA

Substrati, suoli e pendenza

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Giacitura</i> | |
| <i>Esposizione</i> | |
| <i>Pendenza media</i> | |
| <i>Rocciosità</i> | |
| <i>Tipo substrato</i> | |
| <i>Classificazione del suolo</i> | |
| <i>Tessitura</i> | |

Erosione, dissesti e ristagni idrici

| | |
|------------------------------------|--|
| <i>Erosione e dissesti in atto</i> | |
| <i>Presenza ristagni idrici</i> | |

4. CARATTERIZZAZIONE DEL SOPRASSUOLO FORESTALE

Tipologia

| | |
|---|--|
| <i>Categoria</i> | |
| <i>Tipo Forestale</i> | |
| <i>Sottotipi</i> | |
| <i>Dinamismo della formazione boscata</i> | |
| <i>Stadio cronologico</i> | |

Caratteristiche del soprassuolo

| | |
|----------------------------|--|
| <i>Struttura verticale</i> | |
|----------------------------|--|

| | |
|---|---|
| <i>Struttura orizzontale</i> | |
| <i>Tessitura</i> | |
| <i>Composizione specifica</i> | <i>(indicare la percentuale delle specie maggiormente rappresentate)</i> |
| <i>Mescolanza</i> | |
| <i>Presenza di semenzali</i> | |
| <i>Rinnovazione affermata</i> | <i>(specie e consistenza in percentuale, fattori limitanti, concorrenza, altro)</i> |
| <i>Instabilità meccanica</i> | |
| <i>Stato fitosanitario</i> | |
| <i>Protezione del suolo</i> | |
| <i>Habitat, specie rare, emergenze naturalistiche</i> | |
| <i>Legno morto</i> | |
| <i>Provvigione</i> | |
| <i>Valore turistico</i> | |
| <i>Valore ricreativo</i> | |
| <i>Valore paesaggistico-culturale</i> | |
| <i>Protezione di infrastrutture e abitati</i> | |
| <i>Altro</i> | |

5. INTERVENTI CULTURALI

| | |
|--|---|
| <i>Modello colturale di riferimento (PIF)</i> <i>Trattamento scelto</i> | |
| <i>Specifiche</i> | <i>(motivare le scelte progettuali)</i> |
| <i>Descrizione</i> | |

Risultati attesi dall'intervento: (indicare i risultati attesi sia in riferimento alla dinamica evolutiva che alle ripercussioni sugli elementi caratterizzanti il soprassuolo come da tabella precedente)

Prossimo intervento previsto (indicazioni sommarie e tempistica):

6. MARTELLATA

| | |
|--|--|
| <i>Data martellata</i> | |
| <i>Contrassegno martellata</i> | |
| <i>Sigla del contrassegno</i> | |
| <i>Modalità di contrassegnatura della pianta</i> | |
| <i>Note</i> | |

7- VIABILITA'

Generalità

| | |
|--|--|
| <i>Tipologia della viabilità esistente</i> | |
| <i>Specifica viabilità primaria</i> | |
| <i>Specifica viabilità secondaria</i> | |
| <i>Specifica viabilità forestale</i> | |

Limitazioni al trasporto

| | |
|---|--|
| <i>Presenze limitanti il trasporto</i> | <i>(es. tornanti, strettoie, ecc.)</i> |
| <i>Caratteristiche strada (riferimento al piano VASP)</i> | |
| <i>Lunghezza massima degli assortimenti trasportabili</i> | |

Piazzali di deposito

| | |
|-----------------------------|--|
| <i>Piazzali di deposito</i> | |
| <i>Localizzazione</i> | |

| | |
|---|--|
| <i>Stoccaggio potenziale nei piazzali individuati</i> | |
| <i>Dimensione piazzale</i> | |

8. SISTEMI DI ESBOSCO

Fattori

| | |
|---|--|
| <i>Pendenza media del lotto</i> | |
| <i>Accidentalità media del lotto</i> | |
| <i>Distanza area di progetto dalla strada a monte</i> | |
| <i>Dimensione dei soggetti</i> | |
| <i>Intensità del prelievo</i> | |

Criteri di scelta

| | |
|-------------------------------------|--|
| <i>Sistema ottimale individuato</i> | |
| <i>Sistema in progetto</i> | |
| <i>Note</i> | |

Prescrizioni

| | |
|--|--|
| <i>Salvaguardia del suolo</i> | |
| <i>Salvaguardia soggetti rimanenti</i> | |
| <i>Ergonomia</i> | |

RIEPILOGHI

1. RIASSUNTI DI MARTELLATA

Entità e controllo del prelievo

| | |
|--|--|
| <i>Metodo di stima della massa</i> | |
| <i>Metodo di reperimento dei dati</i> | |
| <i>Massa utilizzabile lorda prevista nel progetto massa netta:</i> | |

2. VALORE DI MACCHIATICO (*legname accatastato al piè di strada*)

Generale

| Assortimenti retraibili | mc | Costi di utilizzazione | Euro |
|---|----------------|-------------------------------|----------------------|
| <i>Assortimenti resinose di cui:</i> | | <i>Taglio ed esbosco</i> | |
| <i>1- Legname da opera</i> | | | |
| <i>2- Legname per altri usi (bancali, imballaggi, ecc.)</i> | | | |
| <i>3- Legna da ardere</i> | | | |
| <i>Assortimenti latifoglie:</i> | | | |
| <i>Legna utilizzabile come combustibile nelle centrali a biomassa</i> | | <i>Taglio ed esbosco</i> | |
| | | | |
| TOTALE | | | |
| | | | |
| Valore assortimenti | Euro/mc | mc | Totale (Euro) |
| <i>Assortimenti per altri usi</i> | | | |
| <i>Legna da ardere</i> | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <i>Legna combustibile centrali di teleriscaldamento</i> | | | |
| TOTALE | | | |
| | | | |
| <i>Valore totale del lotto</i> | | | |
| <i>Totale costi di utilizzazione</i> | | | |
| <i>Valore di macchiatico complessivo</i> | | | |

ALLEGATI

| <i>Tav.</i> | <i>N. pag.</i> | <i>Tipologia</i> | <i>Note</i> |
|-------------|----------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | ... | <i>Corografia 1:10.000</i> | |
| 2 | ... | <i>Planimetria catastale</i> | |
| 3 | ... | <i>Piedilista di martellata</i> | |
| 4 | | <i>Documentazione fotografica</i> | |
| 5 | ... | <i>Capitolato speciale d'appalto</i> | |

Li _____

IL TECNICO INCARICATO